



COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo connesso alla redazione di progetti per opere pubbliche ad opera del personale interno

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 in data 20.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuele dott. Gaetano

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

Per "Codice" il D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.;

Per "Regolamento Generale" il D.P.R. n. 207/2010 e s. m. ed i.

Per "incentivo" il fondo di cui all'art. art. 93, comma 7-bis del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i. ;

Per "Ente" il Comune di Gallio;

Per "Responsabile" oppure "RUP", il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.;

Per "gara" qualsiasi procedura di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.L.vo n. 163/2006 per la quale sia stata avviata una comparazione tra più ditte.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro così come definito nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, nonché di studi e ricerche connessi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, di prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, così come indicati dall'art. 93, comma 7, del Codice. Tali attività devono riguardare opere e lavori pubblici, intesi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e). Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

3. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di una gara. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive sia ordinarie che straordinarie.

4. In caso di appalti cd. "misti" l'incentivo, di cui all'art.1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Articolo 4

Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 90 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura del 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli "oneri previdenziali e assistenziali"; alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi ad eccezione della parte inerente la direzione lavori.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. La spesa destinata alla corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1, è inserita nel fondo incentivante di cui al vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali e non è soggetto a contrattazione. Il predetto incentivo, per opere o lavori pubblici, finanziati da Entrate Straordinarie, in conto capitale, o comunque provenienti da altri soggetti, pubblici e/o privati, è incluso tra gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e viene imputato sulle singole voci di bilancio comunale dove risulta allocato il relativo finanziamento. Al fine del rispetto della vigente materia in tema di spesa del personale e di codifica SIOPE, la spesa annuale in parola è imputata nel Bilancio comunale nei relativi interventi del Titolo I – spese correnti – mediante "transito" nella relativa risorsa di entrata del Titolo III – entrate extratributarie.

Articolo 5

Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. L'incentivo compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate nel Codice e nell'articolo 3 del presente regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti di ruolo dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto nelle sue componenti tecniche e/o amministrative. In particolare:

a) il personale che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

b) il Responsabile del competente Settore anche qualora coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento;

c) il personale incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

d) il personale incaricato dell'ufficio della direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) Il personale tecnico e/o amministrativo che eserciti funzioni di collaborazione e supporto all'attività di progettazione e direzione lavori;

g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

h) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla redazione del progetto,

del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Settore tecnico ovvero dello stesso Responsabile del procedimento.

3. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

4. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Il presupposto per l'erogazione dell'incentivo è l'avvenuta redazione della progettazione all'interno dell'ente. In tal caso, le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

Qualora, al contrario, l'attività di progettazione venga svolta all'esterno, non si procederà alla ripartizione di alcun incentivo fra i vari dipendenti che partecipano in qualche forma alla esecuzione dell'opera o lavoro.

6. L'Ente si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione nei limiti consentiti dal Codice, dal Regolamento generale e dal CCNL di riferimento.

7. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente secondo le modalità e percentuali di cui all'allegata Tabella "A". Relativamente all'attività svolta dai collaboratori il RUP indicherà al Segretario comunale l'apporto effettivo espletato da ciascuno di essi.

Articolo 6

Conferimento incarichi

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati o nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche o dal Sindaco con provvedimento specifico con indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno.

2. Con provvedimenti successivi motivati sarà possibile modificare o revocare l'incarico conferito.

3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7

Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

1. Il Segretario comunale, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina i dipendenti beneficiari e la misura dell'incentivo - secondo i valori contenuti nella tabella "A", allegata al presente atto - , spettante a ciascuna figura tenuto conto delle attività effettivamente espletate.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al punto precedente o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

5. Nei casi di cui ai punti 3 e 4, il Segretario comunale contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale pari al 50%.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia. In particolare, qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale

interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Articolo 8

Disposizioni finali, transitorie e norma di rinvio

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data del 19.08.2014 di entrata in vigore della legge n. 114/2014 che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento .

TABELLA "A"

Fase di progettazione – Totale 50%

Progettazione preliminare 10%

Progettazione definitiva 25%

Progettazione esecutiva 15%

Fase esecutiva – Totale 50%

Responsabile Unico del Procedimento 15%

Direzione Lavori 10%

Responsabile della sicurezza 10%

Collaboratori amministrativi e tecnici 10%

Collaudo o certificato regolare esecuzione 5%

Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi.